



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma



PROBLEMI ATTUALI DELLA RESPONSABILITÀ COLPOSA NEL DIRITTO PENALE

Cod. P24029

Scuola Superiore della Magistratura

7 maggio 2024

GRUPPO DI LAVORO

Calamità naturali e disastri antropici: fenomenologia della colpa

**Cassazione penale, sezione IV, 8 gennaio 2021 (dep. 6
settembre 2021), n. 32899, Pres. Fumu, est. Dovere**

Dott.ssa Cecilia Valbonesi

UnitelmaSapienza.it

LA VICENDA PROCESSUALE

Disastro ferroviario di Viareggio



La vicenda processuale, di singolare complessità in ragione non soltanto dell'alto numero di imputati coinvolti ma, altresì, dei profili tecnico-scientifici oggetto di accertamento, **origina dai tragici fatti che il 29 giugno 2009 hanno avuto luogo presso la stazione ferroviaria di Viareggio.**

Intorno alle ore **23:48**, un treno merci sviava con il primo carro cisterna e successivamente con altri quattro carri, subendo un ribaltamento.

Dallo squarcio verificatosi nella cisterna fuoriusciva parte del gas trasportato il quale investiva le zone limitrofe e, incendiandosi, provocava il decesso di **trentadue** persone, le lesioni gravi di altrettante, nonché la distruzione di numerose abitazioni adiacenti la stazione ferroviaria.

L'eziologia dello svio è stata individuata dai giudici di merito nel **cedimento dell'assile del primo carro causato dal suo stato di corrosione.**

LA VICENDA PROCESSUALE

Disastro ferroviario di Viareggio



Degli eventi occorsi erano chiamati a rispondere numerosi imputati ai quali erano riconosciuti diversi profili di responsabilità.

In particolare, **le persone fisiche, tecnici, dirigenti e amministratori di alcune società del gruppo di Ferrovie dello Stato e delle società di manutenzione, a diverso titolo, erano chiamate a rispondere dei reati di disastro ferroviario colposo (430-449 c.p.), incendio colposo (423-449 c.p.), lesioni e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e lesioni colpose (590 e 589 c.p.).**

Alle **società** era invece ascritta una responsabilità amministrativa da reato ex art. 25 *septies* d.lgs. 231 del 2001 per le lesioni personali colpose e l'omicidio colposo aggravato in danno delle vittime.

LA VICENDA PROCESSUALE

Tribunale di Lucca, 31 luglio 2017 (ud. 31 gennaio 2017), n. 222
Presidente Boragine, Giudici Marino – Genovese



Il Tribunale adotta una **impostazione dicotomica**:

Distingue la posizione:

1. di coloro i quali avevano determinato gli eventi loro ascritti attraverso **una condotta che insisteva sul profilo della scorretta manutenzione dell'assile**,
2. da quella di coloro i quali erano ritenuti responsabili di **carenze sistemiche** legate ad uno scorretto **risk assessment** e **risk management**.

Ad entrambe le categorie di imputati, secondo aspetti specifici determinati in relazione ai singoli casi, era addebitata la **carente gestione tanto del rischio lavorativo quanto del rischio da incidente ferroviario**.

LA VICENDA PROCESSUALE

Disastro ferroviario di Viareggio – Tribunale di Lucca



I giudici di prime cure **riconoscevano la responsabilità degli imputati** ad eccezione del supervisore delle operazioni di controllo dell'assile e del presidente del C.d.A. e dell'A.D. di FS Logistica S.p.A., ritenendo che entrambi non avessero avuto facoltà di controllo sul rischio di rottura dell'assile.

L'assoluzione interveniva altresì a favore dell'A.D. di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., società holding controllante Trenitalia S.p.A. e RFI S.p.A., giacché il Tribunale riteneva non accertato che questi avesse esercitato poteri di controllo e si fosse ingerito nella gestione di tali società, assumendone il ruolo di amministratore di fatto.

Alla condanna delle persone fisiche, determinata previo riconoscimento dell'aggravante della colpa con previsione (art. 61., n. 3, c.p.) si accompagnava la condanna degli enti responsabili civili, **degli enti cui era ascritta la responsabilità amministrativa da reato nonché il risarcimento dei danni in favore delle parti civili.**

LA VICENDA PROCESSUALE

Corte di Appello di Firenze, III sezione penale, 16 dicembre 2019 (ud. 20 giugno 2019), n. 3733. Presidente Masi, Estensori Perini – Favi



La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, **dichiarando responsabile dei reati a lui ascritti il Moretti, quale A.D. di RFI S.p.A.**

Moretti: la Corte ritiene sussistente la posizione di garanzia fondata su di una ingerenza manifestatasi nella gestione operativa delle società controllate.

Dichiara i reati degli artt. **590 c.p. e 423 e 449 c.p., estinti per prescrizione.**

Per il resto **conferma la condanna** a carico delle persone fisiche e delle persone giuridiche

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, Pres. Fumu, Rel. Dovere



LA CORTE:

1. **Dichiara prescritto il delitto di omicidio colposo plurimo** in capo agli imputati in conseguenza **dell'esclusione della circostanza aggravante** della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
2. **Conferma la sussistenza del delitto di disastro ferroviario** colposo solo in capo a taluni imputati.
3. Per gli altri, l'annullamento della sentenza di appello ha condotto alla celebrazione di un nuovo **giudizio di merito** innanzi alla Corte d'appello di Firenze.
4. Conferma le statuizioni accusatorie in capo a **Mario Moretti** quale A.D. di RFI S.p.A.
Per gli altri, l'annullamento della sentenza di appello ha condotto alla celebrazione di un nuovo giudizio di merito innanzi alla **Corte d'appello di Firenze, tenutosi nel 2022 ed oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione che rinvia ad un Appello ter per l'applicazione delle circostanze attenuanti.**

I PROFILI DI INTERESSE



Disastro ferroviario di Viareggio - Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899

GLI ASPETTI DI INTERESSE PER IL GRUPPO DI LAVORO 1 «Calamità naturali e disastri antropici: fenomenologia della colpa»:

- A. La latitudine applicativa dell'aggravante antinfortunistica prevista dal comma 2 dell'art. 589 c.p.;
- B. I rapporti fra colpa specifica e colpa generica;
- C. La riconoscibilità della situazione di rischio che attiva la regola cautelare in rapporto alla prevedibilità dell'evento;
- D. La necessaria natura modale della regola cautelare;
- E. La sussistenza di una posizione di garanzia dell'amministratore delegato della società capogruppo in ordine alle attività svolte dalle società controllate.

NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LA QUESTIONE CONTROVERSA



La sentenza esclude **la circostanza aggravante degli artt. 589 comma 2 e 590 comma 3, relativa alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** .

L'aggravante era stata contestata a tutti gli imputati persone fisiche e questi ultimi, unitamente agli enti incolpati, hanno sollevato **specifiche doglianze** nei ricorsi.

La Corte ritiene dunque di affrontare in modo unitario ed in via preliminare la questione sottoposta alla sua cognizione in ragione:

1. dell'incidenza della stessa sui termini di prescrizione degli omicidi colposi contestati,
2. della legittimazione attiva di talune parti civili costituite,
3. della responsabilità degli enti per l'illecito di cui all'art. 25 *septies* d.lgs. 231 2001.

NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LA QUESTIONE CONTROVERSA



Nell'affrontare una delle questioni ritenute di maggiore centralità dalla giurisprudenza, la Corte valorizza **il ruolo della causalità della colpa**.

Prodromica a questa operazione ermeneutica è l'individuazione del perimetro della nozione di **“norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”**:

Occorre verificare se le vittime possono essere annoverate fra quei «soggetti terzi» rispetto ai quali opera la regola cautelare antinfortunistica.

NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

PRIMO DUBBIO DELLA CASSAZIONE: QUAL È LA REGOLA CAUTELARE APPLICABILE?



Da questa categoria la Corte **ha escluso in primo luogo le disposizioni contenute agli artt. 2043 e 2050 c.c. sostenendo che le sole norme suscettibili di fondare l'aggravante di cui all'art. 589, co. 2, c.p. sono quelle previste dagli artt. 2087 c.c., 23, e 24 d.lgs. 81/08.**

Anche queste ultime non possono tuttavia trovare applicazione nel caso di specie.

Se l' art. **2087** c.c. si contraddistingue per la natura non modale delle prescrizioni imposte, l'art. **23** può essere invocato solo per coloro ai quali può imputarsi la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezioni ed impianti e l'art. 24 si riferisce unicamente agli installatori e ai montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

In relazione ai soggetti per i quali può astrattamente ipotizzarsi la posizione gestoria richiamata dalle suddette disposizioni la Corte esplicita immediatamente la **manca** **di una correlazione causale fra l'inosservanza di tali norme e l'evento occorso.**

NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LA GIURISPRUDENZA TRADIZIONALE



Questa giurisprudenza, muovendo dalla consapevolezza che **il lavoro rappresenti non solo un diritto costituzionale ma altresì e soprattutto un fattore criminogeno**, postula la **massima estensione del raggio di tutela delle disposizioni antinfortunistiche** delle quali divengono **destinatari anche i soggetti estranei all'ambiente lavorativo** che si trovino tuttavia **a subire le conseguenze in termini di perdita della vita o di lesioni in ragione dell'inosservanza di tali precetti**.

La chiave di volta di questa impostazione rigorista è la **nozione di “luogo di lavoro”** e, soprattutto, l'accezione che ne viene data dalla giurisprudenza secondo la quale **dove c'è un lavoratore quel luogo è luogo di lavoro per tutti coloro che vi si trovano, a prescindere dal motivo della loro presenza**.

Sulla base di questa interpretazione, abbiamo imparato che **non esiste un luogo al mondo che non sia luogo di lavoro** perché **ogni spazio è suscettibile di ospitare** soggetti che vi svolgono una prestazione lavorativa.

La nozione di luogo di lavoro è peraltro offerta dal d.lgs. 81 del 2008 (art. 62 ss.)

NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LA GIURISPRUDENZA TRADIZIONALE



La prospettiva sostanzialistica ha consentito alla giurisprudenza di estendere l'operatività della cautela antinfortunistica **all'alunno feritosi all'interno della palestra della scuola durante la lezione di educazione fisica** (Cass. pen. Sez. IV, 10 novembre 2005, n. 11360, Pres. Plenteda Rel. Adamo, in *Riv. pen.*, 2006, 7-8, p. 806) **nonché al minorenne, entrato in un campo di calcetto la cui costruzione non era ancora completata e travolto dalla traversa di una delle porte alla quale si era appeso** (Cass., sez. IV, 4 febbraio 2009, n. 9055, Pres. Rizzo Rel. D'Isa, in *Olympus*).

La distorsione della portata applicativa del concetto di luogo di lavoro non appare solo volta ad applicare l'aggravante dei commi 2 dell'art. 580 e 3 dell'art. 590 c.p. ai tragici eventi che vi sono correlati ma ricorre anche in relazione **all'applicazione di reati contravvenzionali del d.lgs. 81 del 2008** (Cass. pen. sez. IV, 7 novembre 2019, n. 45316, in *DeJure*).

NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LA SUPREMA CORTE – GIURISPRUDENZA DI SEGNO CONTRARIO



LA SUPREMA CORTE:

Superamento della prospettiva legalistica ed adozione di un criterio teleologico:

l'applicabilità ai terzi della regola dipende dalla finalità cautelare in virtù della quale essa deve essere attuata.

Innanzitutto a questo quadro granitico la Suprema Corte ci dice che *“lo svolgimento dell’attività lavorativa è un presupposto necessario ma non sufficiente”* perché il **cuore della valutazione che il giudice è chiamato a fare risiede piuttosto nella verifica dello scopo protettivo per il quale sorge e viene applicata la cautela.**

La Corte non richiama il concetto di luogo di lavoro ma ritiene di dover riflettere sull’**ambientamento** della regola cautelare.

LA NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LE APERTURE DELLA SUPREMA CORTE



L'interprete, ci dice la Corte, deve “**domandarsi quale sia il rischio concretizzatosi nell'evento**”.

Ben possibile è certamente riconoscere che anche in **relazione al danno occorso al terzo si sia concretizzato il rischio lavorativo** *“ma ciò richiede che questi si sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore. Per tale motivo, in positivo, vengono richieste condizioni quali la presenza non occasionale sul luogo di lavoro o un contatto più o meno diretto e ravvicinato con la fonte del pericolo; e, in negativo, che non deve aver esplicato i suoi effetti un rischio diverso”*.

La ricorrenza dell'aggravante richiederebbe dunque: **“1. che sia stata violata una norma a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 2. che l'evento, anche quello occorso in danno di un terzo, sia concretizzazione del rischio lavorativo, ovvero del rischio di infortunio del lavoratore in conseguenza dell'attività espletata o del terzo che si trova in analoga situazione di esposizione”**.

Sicuramente, **“lo svolgimento dell'attività lavorativa è un presupposto necessario ma non sufficiente”** perché il cuore della valutazione che il giudice è chiamato a fare, risiede piuttosto nella verifica dello **scopo protettivo** per il quale sorge e viene applicata la cautela.

LA NOZIONE DI LUOGO LAVORO

LE APERTURE DELLA SUPREMA CORTE



Il principio peraltro **era già stato compiutamente affermato** dallo stesso giudice estensore della sentenza oggetto dell'odierno commento in una sentenza di pochi anni or sono (**Cass. pen. Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721, Pres. Brusco Est. Dovere**).

La pronuncia della Suprema Corte annullava con rinvio ad altra Corte d'Appello la condanna a carico dell'amministratore delegato della società proprietaria dell'immobile dove era ospitato un centro commerciale, per le lesioni riportate da una lavoratrice, impiegata in uno dei negozi del centro stesso. La donna era scivolata nel corridoio di ingresso a causa del pavimento bagnato dall'ombrello di una cliente che la precedeva ed aveva riportato gravi lesioni.

La sentenza appare di grande interesse non solo dove ricostruisce il problema della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro fra la società proprietaria dell'immobile e la lavoratrice infortunata ma, altresì, **laddove opera una distinzione fra regole cautelari basata sull'area di rischio sulla quale esse insistono.**

LA NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LE APERTURE DELLA SUPREMA CORTE



La sentenza ci dice che “l'esame delle norme prevenzionistiche sembra evidenziare che esse possono essere classificate in almeno **due tipologie**. Talune impongono misure di **carattere oggettivo**, ovvero misure i cui **contenuti risultano definiti a prescindere da qualsivoglia riferimento ad un particolare destinatario**.”

Così, i requisiti previsti dall'allegato V al d.lgs. n. 81/2008 per le **attrezzature di lavoro** devono essere osservati solo che si tratti di strumenti dell'attività lavorativa e l'eventuale messa in esercizio di macchinari non conformi non esonera da responsabilità il datore di lavoro solo perché l'infortunato non è un lavoratore: la condotta doverosa non è descritta in modo da implicare una delimitazione alle offese ai soli lavoratori.

Al datore di lavoro si chiede un adempimento che ha valore per chiunque venga a contatto con la macchina in questione. Può trattarsi - e per lo più si tratta - di lavoratori; ma può ben trattarsi di persone estranee all'apparato organizzativo che per ragioni varie vengono a trovarsi nello spazio di azione degli organi della macchina”.

LA NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LE APERTURE DELLA SUPREMA CORTE



“A diverse conclusioni” dice la Corte, “deve giungersi laddove la misura prevenzionistica abbia **carattere** per così dire **soggettivo**, ovvero si **indirizzi ad una specifica tipologia di soggetti**. L'obbligo di sorveglianza sanitaria (artt. 41 e ss. d.lgs. n. 81/2008) è esplicitamente posto a beneficio del lavoratore; ma è l'insieme della disciplina che porta ad escludere che esso si ponga anche a beneficio del soggetto estraneo all'azienda (salvo che questi non venga a trovarsi nella situazione oggettiva caratteristica del lavoratore)” .

Infatti, **se “talune regole prevenzionistiche sono dettate a tutela di qualsiasi soggetto che venga a contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione” altre, invece, “sono poste a beneficio precipuo del lavoratore, inteso in senso formale e sostanziale”**.

Ne discende che **“nel primo caso**, le ragioni per le quali si determina il contatto tra la fonte di pericolo e l'estraneo è del tutto irrilevante, proprio perché - per usare altra terminologia corrente nella dottrina - **la sfera di competenza del titolare dell'obbligo è definita su base eminentemente oggettiva, ovvero in relazione alla fonte di pericolo”**.

Solo in questo caso, dunque, le cautele antinfortunistiche sarebbero applicabili anche ai terzi estranei che si trovino sul luogo di lavoro.

LA NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO

LE APERTURE DELLA SUPREMA CORTE – SENTENZA VIAREGGIO



Ne recepire questi principi la Cassazione **critica** la Corte d'Appello la quale non avrebbe colto che **“il rischio tipico dell'imprenditore ferroviario attiene alla sicurezza della circolazione ferroviaria; esso può concretizzarsi anche nei confronti dei lavoratori dipendenti, senza per questo mutarsi - addirittura per chiunque ne risulti investito - in rischio lavorativo”** .

Per queste ragioni la Cassazione statuisce l'inapplicabilità tout court dell'aggravante in esame al delitto di omicidio colposo contestato cui **consegue l'annullamento, per tutti gli imputati, della sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, limitatamente al reato dell'art. 589, comma 2, c.p. perché estinto per prescrizione.**

Alla statuizione si **correla l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti delle persone giuridiche coinvolte, in relazione all'illecito dell'art. 25 septies d.lgs. 231/2001, perché il fatto non sussiste.**

Nonché **l'annullamento senza rinvio della sentenza per carenza di legittimazione attiva degli enti morali costituitisi parti civili** in ragione del loro oggetto statutario incentrato sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

IL RAPPORTO FRA COLPA GENERICA E COLPA SPECIFICA (DISASTRO FERROVIARIO)



Andamento dicotomico:

la Corte si sofferma sulle posizioni di coloro ai quali sono rimproverate scelte sistemiche in ordine alla gestione della sicurezza ferroviaria imputati che ebbero ruoli di responsabilità in Cargo Chemical (poi FS Logistica), Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A.



La riflessione origina dalla circostanza secondo la quale i “giudici di merito hanno ritenuto che l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria dovesse essere assolto adottando una **regola cautelare prasseologica** alla quale si è frequentemente alluso utilizzando la locuzione ‘**obbligo di tracciabilità**’ ”.



Agli imputati era ascritto “di esser venuti meno all'obbligo di osservare la prescrizione cautelare che impegnava **all'acquisizione di informazioni in merito alla vita manutentiva del carro e dei suoi componenti**” e di aver consentito la circolazione ferroviaria del carro, poi sviato, senza previa acquisizione della documentazione:



regola **non scritta** il cui rispetto, secondo la Corte, avrebbe permesso di **comprendere come le condizioni di manutenzione** del carro **non fossero idonee** e di conseguenza avrebbe indotto gli imputati a non consentirne l'utilizzo.

IL RAPPORTO FRA COLPA GENERICA E COLPA SPECIFICA (DISASTRO FERROVIARIO)



In un quadro fortemente disciplinato quale quello della circolazione ferroviaria, fondare l'attribuzione dell'addebito colposo su una regola non scritta impone un complesso onere di motivazione.

La Cassazione non si sottrae al difficile tentativo di enunciare una sistematica del rapporto fra colpa generica e colpa specifica, individuando i presupposti di operatività e cogenza della regola non scritta in un terreno già normato:

1. «**nella preesistenza al fatto della regola cautelare;**
2. **nella circostanza secondo la quale la regola positivizzata sia stata riconosciuta dal consenso sociale di riferimento “come non più in grado di assicurare la eliminazione o la riduzione del rischio».**

In sostanza, deve ricorrere un “**fallimento del modello prevenzionale**” come “**già dato acquisito**”, il quale rappresenta il presupposto per l'operatività di una regola sociale la cui **preesistenza deve essere accertata processualmente** attraverso una valutazione che non si risolva in un “esercizio meramente retorico del giudicante”.

Dalla prova dell'esistenza di regole sociali emergerebbe la **possibilità di ammettere “che queste possano essere non solo integratrici ma persino derogatrici, senza che risulti alienata né la loro predeterminazione (al giudice) né la loro conoscibilità (per l'operatore)”**.

IL DIBATTITO (CENNI)



Parte della dottrina (Giunta - Micheletti) sostiene che il rispetto della regola cautelare positivizzata costituisca il presupposto di un giudizio di esclusione della responsabilità colposa: fra di esse sussiste «**un rapporto di alterità per cui nello spettro di prevenzione occupato dalla colpa specifica non residua spazio alcuno per la colpa generica**».



Nella **colpa specifica**, infatti, la regola di comportamento con funzione impeditiva o contenitiva dell'evento origina da una “**valutazione di merito istituzionalizzata**” **che supplisce all'impossibilità del corpo sociale di maturare prescrizioni in modo autonomo**».



Nella **colpa generica**, al contrario, il modello comportamentale efficace prende vita **attraverso un processo di sperimentazione che si svolge nella società**.



Si tratta di una differenza che non riguarda il mero profilo della fonte dalla quale promana la regola ma involge (o dovrebbe involgere) **una decisione di tipo politico sulle risorse, metodi e strategie volte a realizzare il bilanciamento fra le potenziali conseguenze e l'utilità sociale riconosciuta all'attività**.



Cosicché, a meno che una regola non nasca di per sé connotata da una veste elastica, ammettere che una cautela sociale possa integrare o **addirittura soppiantare** una cautela scritta **richiede di una indagine che si spinge a verificare se la sua efficacia derogatoria non sovverta o smentisca un complesso cautelare di pari dignità applicativa**.

PREVEDIBILITÀ DELL'EVENTO E RICONOSCIBILITÀ DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO



Queste affermazioni debbono peraltro essere poste alla prova di quanto statuito in ordine a due profili di essenziale rilievo:

1. L'effettiva esistenza delle prassi cautelari condivise
2. La reale **riconoscibilità del rischio** che costituisce il presupposto per la doverosa adozione di tali cautele.

Come affermato dalle difese dei ricorrenti, e condiviso dalla Corte, occorre accertare non soltanto la preesistente conoscenza, rispetto al sinistro, della “pericolosità dell’attività manutentiva avente ad oggetto gli assili, siccome non in grado di rilevare ed eliminare i difetti degli stessi e quindi di evitare il loro cedimento in esercizio” ma altresì la sussistenza di una vera e propria prassi cautelare “che accreditava l’acquisizione di informazioni sulla vita manutentiva del carro come misura atta a fronteggiare quel rischio”.

PREVEDIBILITÀ DELL'EVENTO E RICONOSCIBILITÀ DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO



DUE DOMANDE:

A. Ammesso e non concesso che la prassi cautelare esista, **il rischio, ovvero la probabilità di verifica dell'evento infausto, era PREVEDIBILE?**

B. **E in questi casi la prevedibilità è l'unico criterio invocabile?**

Ad entrambi i quesiti si può **rispondere negativamente**:

A. Quanto alla prevedibilità, solo due incidenti erano occorsi in Italia (gli altri 9 all'estero) e non avevano mai riguardato la rottura dell'assile

B. La Cassazione abbandona il criterio della prevedibilità dell'evento alla luce del criterio della **riconoscibilità del rischio che attiva il dovere di osservare la regola cautelare**.

La sentenza àncora l'insorgere del dovere cautelare alla riconoscibilità del rischio, paradigma questo che evoca **l'Anlaß quale "situazione tipica" che assurge a rango di "premessa fattuale per l'adozione del comportamento doveroso"**.

Un indizio del possibile utilizzo di questo paradigma risiede nell'assenza, nei ricordati passaggi argomentativi, del concetto di prevedibilità dell'evento a favore di locuzioni quali **"segnale di allarme"** e **"conoscenza della pericolosità"**.

I PROFILI DI INTERESSE

Disastro ferroviario di Viareggio - Cass. pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899



GLI ASPETTI DI INTERESSE PER IL GRUPPO DI LAVORO 1 «Calamità naturali e disastri antropici: fenomenologia della colpa»:

- A. La latitudine applicativa dell'aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 589 c.p.;
- B. I rapporti fra colpa specifica e colpa generica;
- C. La riconoscibilità della situazione di rischio che attiva la regola cautelare

DISCUSSIONE

LE ULTERIORI QUESTIONI DI INTERESSE



- A. La necessaria natura modale della regola cautelare
- B. La sussistenza di una posizione di garanzia dell'amministratore delegato della società capogruppo in ordine alle attività svolte dalle società controllate.

LA NECESSARIA NATURA MODALE DELLA REGOLA CAUTELARE



La Corte sancisce la **necessaria natura modale della regola cautelare**, la quale deve dettare al suo destinatario le prescrizioni volte a impedire o contenere le conseguenze che promanano da un rischio lecito.

La fedeltà a questo principio si traduce in una **scelta concreta e coerente** che conduce a censurare il *dictum* della Corte d'appello nella parte in cui aveva **conferito il rango cautelare alla mera prescrizione di una riduzione della velocità di marcia del convoglio come misura idonea a scongiurare il disastro ferroviario senza indicare quale velocità avrebbe dovuto osservare**.

I giudici di merito avrebbero dovuto infatti “accertare se in rapporto alle contingenze particolari del caso concreto, tenuto conto delle caratteristiche dei diversi fattori pertinenti, individuati e valutati in ragione delle informazioni scientifiche disponibili, fosse acquisita al sapere scientifico o esperienziale la valenza cautelare di una determinata misura della velocità di attraversamento di una stazione aventi le caratteristiche di quella di Viareggio da parte di un convoglio aventi le caratteristiche di quello sviato”.

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AD DELLA CAPOGRUPPO



Le parole della Suprema Corte (pp. 522-528)

“Siffatta posizione giurisprudenziale (adottata, ad esempio, da Sez. I civ., n. 521 del 21/01/1999, Rv. 52246901) è stata ritenuta superata a seguito del menzionato d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha inserito nel codice civile il nuovo Capo IX del Titolo V del Libro quinto, che, sotto la rubrica «Direzione e coordinamento di società», ha collocato, agli artt. 2497 e ss., una disciplina tesa a regolamentare sotto diversi profili (responsabilità, pubblicità et similia) gli effetti della **riconosciuta esistenza di aree di aggregazione tra imprese caratterizzate per l'appunto da una unitarietà dell'indirizzo gestionale e organizzativo.**

Il soggetto titolare dell'attività direzionale viene identificato dall'art. 2497- sexies cod. civ., in via presuntiva, in quello che esercita il controllo (organico o di fatto) sulle altre componenti del gruppo.

Sebbene tali norme costituiscano il più evoluto strumento di "interpretazione" del fenomeno dei gruppi presente nel nostro ordinamento, esse **non hanno introdotto uno "statuto" dei gruppi, né hanno operato una esatta e compiuta perimetrazione di tale fenomeno, non evocandosi mai, negli artt. 2497 e ss. cod. civ., il termine "gruppo"**”.

P. 522

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AD DELLA CAPOGRUPPO



«In conclusione - è stato rilevato - vi è **gruppo di imprese** quando una pluralità di società risulta sottoposta alla guida unitaria che una di esse esercita sulle altre; peraltro, la **veste di "holding"**, di soggetto, cioè, che in forza della propria partecipazione di controllo, di diritto o di fatto, ovvero in forza di particolari vincoli contrattuali, svolge detta funzione di **guida unitaria**, può essere assunta, non soltanto da una **società** (come di norma accade), ma anche da **una persona fisica** (Sez. 5, n. 10688 del 18/11/2004, dep. 2005, Giammarino, Rv. 230565; Sez. I civ., n. 12113 del 09/08/2002, Rv. 55687301; Sez. I, n. 1439 del 26/02/1990, Rv. 46553801, in motivazione)».

P. 523

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AD DELLA CAPOGRUPPO



«Con specifico riguardo al campo penalistico, si è rilevato che l'unico **indicatore certo**, attualmente desumibile dall'ordinamento, per **individuare un "gruppo" di imprese** può essere rinvenuto **nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento della controllante sulla controllata, nota come "direzione unitaria»...**

«manca una definizione normativa del fenomeno giuridico-economico in quanto tale. Si è nuovamente rammentato che l'art. **2634** cod. civ. fa riferimento al "gruppo" solo per indicare la possibilità che in tal caso si possano configurare i cd. "vantaggi compensativi", senza tuttavia dare alcuna nozione in senso tecnico-giuridico di esso e che nemmeno l'art. 2359 cod. civ., nel definire le società controllate e quelle collegate, offre aiuto quanto alla nozione di "gruppo di imprese»».

P. 524

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AD DELLA CAPOGRUPPO



“Quel che deriva da tale ricostruzione, ad avviso di questa Corte, è che il **gruppo di imprese è un particolare attore economico**, orientato nei suoi atti dall'interesse di gruppo, perseguito attraverso l'esercizio da parte della capogruppo **dei poteri di direzione e di coordinamento delle società 'operative', le cui attività devono contribuire al conseguimento dell'interesse di gruppo”**.

P. 525

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AD DELLA CAPOGRUPPO



“Pertanto, né i poteri di direzione e di coordinamento né l'autonomia giuridica degli organi di gestione delle controllate sono ontologicamente incompatibili con la titolarità, in capo all'amministratore della capogruppo, di una competenza inerente eventuali aree di rischio connesse alle attività di impresa; come invece sembra propensa a ritenere buona parte della dottrina. Ai fini della identificazione di una competenza nel senso sin qui evocato, **va considerato il concreto contenuto dei poteri detenuti, rispetto al quale il dato nominalistico risulta recessivo**”.

P. 526

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AD DELLA CAPOGRUPPO



«Calando tali premesse nel contesto che qui occupa è agevole riconoscere **in capo all'amministratore della capogruppo un fascio di poteri in grado di incidere sulla gestione del rischio affidata sul piano operativo alle società controllate.** Per quanto essi si estrinsechino attraverso l'emaneazione di direttive, il controllo dei risultati della gestione delle controllate in rapporto all'interesse di gruppo e non sopprimano l'autonomia decisionale degli amministratori delle stesse, **quando essi siano esercitati in modo negligente, imprudente o imperito, e ciò abbia avuto efficacia causale nella verifica dell'evento, risultano concretizzati i primi presupposti della responsabilità colposa»**

PAG. 527

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AD DELLA CAPOGRUPPO



«Tirando le somme di quel che si è sin qui esposto, si deve registrare come accanto **all'ipotesi, pacificamente ammessa, nella quale l'amministratore della capogruppo risponde per aver scientemente determinato l'amministratore della controllata alla violazione della legge penale, profittando della sua posizione di primazia all'interno del raggruppamento societario** (caso riconducibile al concorso di persone nel reato), e all'ipotesi **dell'amministratore della capogruppo che abbia operato come amministratore di fatto della società controllata, si dà l'ipotesi di una responsabilità 'diretta' dell'amministratore della capogruppo per l'esercizio 'colposo' dei poteri di direzione e di coordinamento.** Si tratta del primo presupposto del giudizio di responsabilità, dovendosi poi ancora rinvenire gli ulteriori, non ultimo tra i quali la valenza impeditiva del comportamento doveroso».

P. 528

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL'AD DELLA CAPOGRUPPO



“Quanto appena esposto evidenzia come la Corte di appello abbia delineato una sfera di competenza dell'amministratore della società capogruppo avente ad oggetto anche la sicurezza del trasporto ferroviario.

Per ciò che concerne le modalità di esercizio di tale competenza, si è rammentato come già il Tribunale avesse rimproverato al Moretti di aver, nella qualità di amministratore delegato di RFI, deliberato:

"una precisa politica aziendale probabilmente diretta a limitare gli impegni di spesa relativi al trasporto delle merci, settore minoritario anche per Trenitalia spa nonché fonte di minori per investire piuttosto, anche in termini di sicurezza, nel trasporto passeggeri: si è deciso di non investire nella realizzazione di una flotta di carri-merci di proprietà ma di utilizzare carri di proprietà di terzi, e di non impegnare personale e denaro per sottoporli a controlli particolarmente attenti, applicando appunto i criteri di interoperabilità ed i regimi internazionali RIV e CUU come un 'autorizzazione ad omettere qualunque controllo e a non pretendere dai fornitori dei carri stessi di assicurare, dimostrando la medesima qualità manutentiva a cui erano sottoposti i carri di proprietà di Trenitalia spa".

In termini analoghi la Corte di appello ha ascritto **al Moretti**, divenuto A.D. di " FS S.p.a., **di non aver fornito e imposto "una interpretazione corretta delle norme che eliminasse la prassi errata di non effettuare alcun controllo, neppure documentale, sui carri esteri circolanti, in regime RIV", e la previsione "di misure precauzionali idonee in caso di mancanza di tracciabilità"**".

P. 541



«Non risulta nitido, però, se queste scelte riguardassero anche la sicurezza dei vagoni ferroviari fatti circolare.

Resta un senso di vertigine nel trapasso dall'astratto al concreto.

Residua, in particolare, il dubbio se da certe potestà inevitabilmente di portata più generale possa evincersi la competenza dell'A.D. di una grande parent company in relazione a qualsiasi minuta disfunzione, anche quelle relative a uno specifico carro, che passa di notte su una specifica tratta, una delle innumerevoli tratte in cui si dipana il trasporto ferroviario nazionale.

[...]

Un caveat finale – attraverso cui va letta la pronuncia – è dunque imprescindibile: non assume rilievo la direzione e coordinamento in sé, ma per come si conforma in concreto all'interno di un gruppo, con riferimento ai reali poteri di incidenza sulla specifica procedura che insiste su uno specifico rischio».

Fonte: V. MONGILLO, *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, *Giur. It.*, n. 4, 2022, p. 953 ss.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

cecilia.valbonesi@unitelmasapienza.it

